



Ministero della Salute

IL MINISTRO

A: REGIONI

ANMVI

FNOVI

ENCI

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

PROT 4902 - 25103 Lou - DASA - P

OGGETTO: Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201 concernente *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”*. Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.

In considerazione della recente approvazione della legge 4 novembre 2010, n. 201 concernente *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”*, si ritiene di fornire ai soggetti interessati linee di indirizzo ed indicazioni tecniche riguardo all'attuazione della stessa.

In primo luogo, si evidenzia l'ambito di applicazione della citata Convenzione europea, definito all'articolo 1, laddove per animale da compagnia si intende *“...ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”*.

I cani a disposizione delle Forze armate e di polizia, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e degli altri soggetti che svolgono un servizio pubblico di pronto intervento e soccorso che, in ragione della attività in cui sono impiegati, non rientrerebbero nella richiamata definizione, tuttavia godono delle norme di tutela generale della Convenzione stessa.

Inoltre, con riferimento al combinato disposto di cui all'articolo 10, commi 1, lettera a) e 2, lettera a) della citata Convenzione europea, ossia al divieto di effettuare sugli animali da compagnia interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, quale, tra gli altri, il taglio della coda (art. 10, comma 1 lett. a), nonché alla possibilità di ammettere eccezioni a tale divieto si ritiene di fornire le seguenti indicazioni tecniche.

Fermo restando il divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, sussiste tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità (articolo 10, comma 2 lett. a).

La fattispecie in questione è riferibile, in particolare, all'intervento di caudotomia effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali in zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere dello stesso.

Inoltre qualora l'intervento di amputazione della coda fosse praticato in età adulta a fini terapeutici, non sarebbe esente da maggiori rischi a causa della più intensa invasività e impatto sul benessere psico-fisico dell'animale.

Pertanto, nell'interesse dell'animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche veterinarie, previa anestesia ed entro la prima settimana di vita dell'animale, rilasciando una certificazione dalla quale si evincano le ragioni che hanno motivato l'intervento stesso (articolo 10, comma 2 lett. a).

IL MINISTRO





Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario

Ministero della Salute
DGSA
0009201-P-19/05/2011



89333075

Regioni
NAS
Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
ANMVI
FNOVI
ENCI
Associazioni di Protezione degli Animali

Oggetto: Ordinanza 22 marzo 2011 concernente differimento del termine di efficacia e modificazioni dell' O.M. 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani- Nota di chiarimento.

In relazione alla Ordinanza in oggetto si reputa necessario fornire alcuni chiarimenti in merito alla applicazione della stessa.

In particolare, sono sorti dubbi interpretativi in merito alla possibilità per i cani che sono stati sottoposti a caudotomia di partecipare ad esposizioni. Al riguardo si evidenzia che la OM 22 marzo 2011, entrata in vigore il 13 maggio u.s., stabilisce il divieto di vendita, **esposizione** e commercializzazione dei cani sottoposti a interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia del cane e non finalizzati a scopi curativi (come risulta dall'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'OM 3 marzo 2009 come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera b) dell'Ordinanza in questione) a far data dall'entrata in vigore della stessa. Pertanto possono legittimamente partecipare ad esposizioni i cani che sono stati sottoposti al taglio della coda in corretta applicazione della allora vigente Ordinanza 3 marzo 2009, (che all'articolo 2 comma 1, lettera d) punto 3) specificava che *per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard*, non si applicava il divieto del *taglio della coda*).

Tali soggetti, saranno muniti della certificazione del medico veterinario che ha eseguito l'intervento entro la 1^a settimana di vita dell'animale.

IL DIRETTORE GENERALE

Caratelli